Repubblica Italiana *Regione Siciliana*
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio Bilancio e Programmazione
UOB.S02.4 Rendiconto generale
rendicontogenerale@regione.sicilia.it

CIRCOLARE n. 5

PROT. n. 8131/B.08.01 ***Palermo,*** 20.02.2017

OGGETTO: Legge Regionale 29/12/2016, n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie". Art. 2 "Disposizioni in materia di residui passivi perenti"

- AGLI	***UFFICI DI GABINETTO DELLA PRESIDENZA E DEGLI ASSESSORATI REGIONALI***
- AI	***DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI***
- AGLI	***UFFICI SPECIALI***
- ALLE	***RAGIONERIE CENTRALI***
- ALLE	***AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO***
e p.c.	***- ALL'ASSESSORE REGIONALE DELL'ECONOMIA***

LORO SEDI

In relazione a quanto previsto dall'art.18 del Dlgs. 118/2011 che dispone l'approvazione del Rendiconto Generale della Regione da parte della Giunta Regionale entro il 30 aprile (DDL. n.1276 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale") dell'anno successivo, e, tenuto conto dell'approssimarsi di tale scadenza per l'elaborazione del predetto Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016, si torna a ribadire che, come è noto, il 3° comma, dell'art. 60, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni dispone che "*A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014.*".

In ossequio al citato disposto, questo Dipartimento prima della predisposizione del rendiconto e ai sensi dell'art. 2 della legge in oggetto indicata, avvia il monitoraggio delle somme già eliminate per perenzione amministrativa nei precedenti esercizi finanziari (fino al 2014); nell'ambito di tale attività si procede quindi all'individuazione delle partite contabili accese ai residui perenti al fine di verificare sia l'effettiva sussistenza dell'atto giuridicamente vincolante che le ha generate, sia il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, che l'individuazione dei debiti insussistenti o prescritti.

Così come disposto dal predetto art. 2, con decreti del Ragioniere Generale della Regione, che saranno allegati al Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2016, tutte

le partite, fatta eccezione per quelle per le quali l'Amministrazione competente comunicherà l'interruzione dei termini di prescrizione (comma 1), su indicazione delle stesse saranno eliminate dalle scritture finanziarie e patrimoniali (comma 2), relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2006 e a decorrere dall'esercizio finanziario 2007 e non reiscritte in bilancio entro l'esercizio finanziario 2016.

Si delinea, di seguito, il procedimento che si adotterà per consentire un agevole svolgimento delle attività di monitoraggio:

1) **ciascuna Ragioneria centrale** trasmetterà, tempestivamente, ai competenti Dipartimenti, con formale nota, non appena disponibili al Sistema Informativo e, comunque, improrogabilmente entro e non oltre il **22 febbraio 2017**, gli elenchi con le partite accese ai residui perenti;
2) **ciascun Dipartimento o Ufficio equiparato,** ricevuti gli elaborati, verificherà, per ogni partita la sussistenza delle relative obbligazioni giuridiche e ritrasmetterà alla competente Ragioneria centrale, improrogabilmente entro e non oltre il **01 marzo 2017,** gli elenchi compilati con le indicazioni richieste;
3) **ciascuna Ragioneria centrale**, ricevuti gli elaborati ed espletate tutte le procedure di controllo, provvederà ad acquisire i dati al Sistema Informativo e improrogabilmente entro e non oltre il **08 marzo 2017.**

Gli elaborati da analizzare, da parte dei Dipartimenti, sono i seguenti:

ELENCO 1 – Art. 2, comma 1

Contiene tutti i residui passivi perenti relativi ad impegni assunti fino all'esercizio 2006 non reiscritti in bilancio entro l'esercizio 2016. Su detto elenco, **il dirigente responsabile della gestione del capitolo**, individuerà le partite da mantenere apponendo l'indicazione "**NON PRESCRITTA**" nell'ipotesi di **atti interruttivi della prescrizione,** ai sensi del comma 1 del citato art. 2 della Legge 29 dicembre 2016, n.28**, controfirmando** a lato della relativa somma e avendo cura, inoltre, di indicare:

a) i dati del creditore;
b) gli estremi dell'obbligazione giuridica (es. data stipula atto, conferimento incarico o altra data dell'obbligazione giuridca e/o dell'atto interruttivo);
c) il motivo per il quale non si è proceduto al pagamento..

I suddetti tabulati inoltre, dovranno essere **controfirmati** dal Dirigente Generale competente.

Qualora si rendesse necessario mantenere **parzialmente** la partita dovrà essere indicato chiaramente il relativo importo intergrato dalle informazioni richieste ai punti *a), b), c);* i debiti riconosciuti formalmente "insussistenti" per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione o indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta) saranno eliminati dalle scritture contabili.

ELENCO 2 – Art. 2, comma 2

Contiene tutti i residui passivi perenti, relativi ad impegni assunti dall'esercizio 2007, non reiscritti in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2016.

Su questo elenco, il **dirigente responsabile della gestione del capitolo** indicherà solo le partite "**Da Mantenere**" apponendo una **"X"** nell'apposito riquadro apponendo a lato la propria "**Firma**" ed, inoltre, avrà cura di indicare:

a) *i dati del creditore;*

b) gli estremi dell'obbligazione giuridica (es. data stipula atto, conferimento incarico o altra data dell'obbligazione giuridca);

c) il motivo per il quale non si è proceduto al pagamento.

I suddetti tabulati inoltre, dovranno essere **controfirmati** dal Dirigente Generale competente.

Qualora si rendesse necessario mantenere **parzialmente** la partita dovrà essere indicato chiaramente il relativo importo intergrato dalle informazioni richieste ai punti a), b), c).

Le restanti partite dichiarate "insussistenti" per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta saranno eliminati dalle scritture contabili.

Il riconoscimento formale dell'assoluta "insussistenza" dei debiti e delle partite individuati rispettivamente negli elenchi nn.1 e 2 deve essere "adeguatamente motivato dal competente ramo di Amministrazione".

Va altresì, evidenziato, che il 3° comma dell'art.2, della Legge in argomento dispone che quanto previsto ai commi 1 e 2, del medesimo provvedimento non si applicano alle spese per esecuzione di opere nel caso in cui il progetto dell'intervento finanziato sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazione che indicono la gara stabilendone le modalità di appalto.

Corre l'obbligo, inoltre, rilevato che il comma 4, della Legge più volte citata, prevede che le somme eliminate ai sensi del 1 e 2 comma, qualora "*...sussista ancora l'obbligo della Regione si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni*".

Con decreti del Ragioniere generale della Regione, ai sensi del citato art. 2, saranno eliminate dalle scritture contabili le somme come sopra indicate con gli elenchi nn. 1 e 2 dalle competenti amministrazioni.

Detti decreti saranno, successivamente, notificati a tutti i Dipartimenti.

Le Ragionerie centrali vigileranno sul regolare e tempestivo svolgimento del presente lavoro, al fine di favorire il suo completamento nei termini prescritti affinchè possa procedersi alla elaborazione e redazione del Rendiconto per l'esercizio 2016 nei termini anticipati del 30 aprile e nella struttura prevista, ai fini giuridici, dal Dlgs.118/2011, fermo restando lo scrupoloso esame, posto in essre dai rami di Amministrazione competenti, degli atti relativi alle partite contabili inserite negli elenchi di cui sopra.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet della Regione.

IL RAGIONIERE GENERALE AD INTERIM
(Bologna)

REGIONE SICILIANA ★ ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

IL Dirigente del Servizio
Gloria Giglio

I Funzionari Direttivi
Rosalba Misseri - Rosaria Piazza